

## TORNATA DEL 12 MAGGIO 1851

— 3 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Discussione del progetto di legge sui cumuli d'impieghi e maggiori assegnamenti — Discorso del senatore Maestri — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Parlano i senatori Pallavicini Ignazio, Di Castagnetto, De Margherita, De Cardenas, Siccardi e il ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 — Articolo 6 — Osservazioni dei senatori De Margherita, Mortis e dei ministri d'istruzione pubblica e dell'interno — Adozione dell'articolo 6 — Articolo 7 — Parole del senatore Di Castagnetto e del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 — Articolo 11 — Considerazioni dei senatori Sauti, Di Pollone e del ministro dell'interno — Reiezione dell'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Di Pollone — Adozione degli articoli 11, 12 e 15 — Articolo 14 — Osservazioni del senatore Alfieri e del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 14 e della legge — Relazione sul progetto di legge per la leva sulla classe del 1850 — Discussione e adozione di questo progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**CIBRARIO**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

### DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI CUMULI D'IMPIEGHI E MAGGIORI ASSEGNAMENTI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sui cumuli d'impieghi e maggiori assegnamenti, del quale ho l'onore di dare lettura. (Vedi vol. Documenti, pag. 796.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

**MAESTRI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Maestri ha la parola.

**MAESTRI.** La legge dei cumuli d'impieghi ed assegnamenti che viene sottoposta alle nostre deliberazioni non va per avventura immune da qualche menda; tuttavia, rimettendo all'esperienza il migliorarla, mi sembra commendevole per la moderazione che la informa, e degna dell'approvazione del Senato.

La scienza sociale stabilisce i principii, la saggezza pratica li traduce in regole ed insegna quando e dove si debbono applicare, e farvi le debite eccezioni. Il cumulo degli impieghi si mostra in aspetto odioso: se due impieghi basterebbero al mantenimento di due famiglie e si danno ad una sola persona, una famiglia è come soppressa.

Quindi si grida alla violazione del principio dell'uguaglianza e della giustizia distributiva, e si richiede che sieno aboliti i cumuli degli impieghi. Ma accanto a questo principio ne sorge un altro non meno inviolabile, quello che è guida all'economia dello Stato. La quale occupandosi dell'amministrazione delle cose pubbliche intende a procurare alla società la maggior copia di beni colla minore spesa possibile. Ora, quando più servizi si possano perfettamente compiere da un solo, e meglio per avventura che da due, sarebbe mancare all'interesse morale e finanziario il dividerli.

La legge si è posta di fronte a questi principii, e mi pare che abbia con molta saviezza fatte le parti a ciascuno.

Nella molteplicità dei casi che sono possibili a succedere non poteva, nè doveva tener dietro a tutti, nè singolarmente considerarli; ma distinguendoli in diverse specie, deve porre come ha poste le norme le quali possono a tutti provvedere.

Nel sanzionare il principio generale che esclude i cumuli lo ha espresso in alcune regole, e a queste regole ha fatte quelle eccezioni che erano suggerite da motivi di alta importanza, dall'economia, dal pubblico servizio, non senza aver riguardo ai titoli degli impiegati in attività, o in riposo. Ha conciliato l'interesse privato coll'interesse pubblico: ha rispettate le posizioni, fin dove si poteva nelle presenti circostanze, poco meno che se fossero diritti acquisiti.

Io non entrò ne' particolari della legge; chè sarebbe pura perdita di tempo, dopo l'egregio svolgimento che ha dato de' motivi di esse il chiarissimo relatore. Ma per toccare delle principali eccezioni al principio esclusivo dei cumuli, dirò che quelle mi sembrano piene di saviezza e di equità. E in vero, concedere che possa aggiugnersi alle piccole pensioni un impiego, colle restrizioni fatte al cumulo, non è cosa che possa sentire di parzialità; nè potrà eccitare l'invidia di alcuno ciò che si permette onde compiere un onesto modo di sostentamento. Che dirò del favore accordato alla pubblica istruzione? I motivi sono molti ed evidenti. Si vuole con ciò retribuire nobili fatiche, e dar agio al pubblico insegnatore di tutto dedicarsi al suo sublime ministero. Vi sono poi certe specialità eminenti, di cui lo Stato abbisogna in diversi pubblici servizi, e cui una provvisione che non fosse decorosa, accuserebbe di grettezza il Governo.

Infine le ricompense al merito dell'uomo pubblico al valore militare, al coraggio civile, radicate nella storia delle nazioni di tutti tempi, avvalorate da autorevoli tradizioni, debbono sicuramente procacciare un onorevole riguardo in un Parlamento italiano, che ha l'alta missione di conservare e di diffondere i più generosi principii di civiltà.

A fronte delle strettezze, in cui trovasi l'erario, dopo le spese di una guerra disastrosa insieme e gloriosa alla nazione, nessun sacrificio debb'essere grave ai pubblici funzionari.

Non è solo un dovere che corre a ciascuno di dar mano all'opera di ristabilire le nostre finanze; egli è un interesse universale; e sarà infine una gloria.

Questa legge bene accolta da' magistrati e pubblici ufficiali d'ogni ordine, a cui scema le attuali provvisioni, sarà per parte loro un monumento di nobile disinteresse, e di affetto alle patrie istituzioni: perciocchè, non pochi di quelli sui quali cadono le proposte economiche, andarono spontanei innanzi ai voti che si stanno maturando nel Parlamento. Sarà uno splendido esempio ed un valido eccitamento alle varie classi di contribuenti, che saranno chiamati dalle nuove leggi a sovvenire al pubblico tesoro, a rinvivare e sostenere il credito pubblico; nè loro saranno gravi i sacrifici, ove pure vogliano considerare che quelli andranno compensati con larghissima usura.

Sarebbe quindi inopportuna ogni lunga e minuta discussione, più inopportuno ogni suffragio che tendesse a menomare il valore e l'importanza di questa legge, che per tanti titoli si raccomanda, e che è principio a quelle leggi di finanze le quali sono una suprema necessità della nazione. Importa che non cadano dalla mente di alcuno le dure e troppo vere parole che disse in altro Recinto un sapiente ministro: che ove il Parlamento non si presti ad approvare il sistema di contribuzioni proposte dal Governo, ogni edificio finanziario poggerebbe sull'arena, e condurrebbe alla rovina ed anche al fallimento.

In materia di pubbliche entrate ogni indugio è danno. Il tempo porta con seco la potestà del dare, e l'urgenza delle riscossioni è grande.

Se nei due anni trascorsi si fosse pensato (le difficoltà dei tempi forse nol permisero) ad imporre i carichi, quali si trovano sul presente accumulati, il peso sarebbe di molto alleggerito, e non saremmo nella necessità di ricorrere ai mezzi straordinari. Si diceva, al principio dell'anno parlamentare, da quelli che nelle cose politiche assai si conoscono, dover essere questo un anno finanziario. Fin qui il consiglio non fu troppo seguito; ben veggo però che al buon volere si opposero le circostanze. E vado persuaso che se l'anno non fu finanziario al principio, lo sarà pienamente nel suo corso e nel fine. Importa adunque lo andare avanti, e dar compimento a quelle leggi vitali che conducono all'equilibrio del bilancio, dal quale dipende la prosperità dell'industria, del commercio e delle arti, il benessere delle classi lavoratrici, la fortuna e la potenza dello Stato.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha altro oratore che chieda la parola, interrogherò il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi intende approvare la chiusura della discussione generale, voglia sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo 1 della legge.

« La cumolazione d'impieghi retribuiti a carico dello Stato, non riuniti per disposizione espressa di legge, è vietata, salvo nei casi e colle restrizioni di cui in appresso. »

Chi approva questo primo articolo sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge, e non sia retribuito di più di otto mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nei casi di cumulo, lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti del terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedano le lire cinque mila. »

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Pallavicini ha la parola.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** In quest'articolo vedo stabilito che gli stipendi minori saranno ridotti del terzo.

È vero che il totale è stabilito in lire 5000, quando ha luogo questa riduzione; però nella sapientissima relazione dell'ufficio centrale è accennato un inconveniente che potrebbe nascere, e sarebbe quello che, operandosi questa riduzione su due stipendi minori, avverrebbe talvolta che questi stipendi minori si riducessero ad una somma minore delle lire 5000, la qual somma è permessa, cosicchè vi sarebbe danno per colui il quale godesse di questi due o tre stipendi. Aveva il relatore accennato che a quest'inconveniente si potrebbe rimediare coll'interpretazione che si darebbe alla legge, cioè che, avvenendo questo caso non si starebbe con tutto rigore alla cifra, ma che l'importare di questi stipendi sarebbe ridotto solamente alle lire 5000.

A me pare che in una cosa tanto importante, e che può avere un tratto di conseguenza in avvenire a danno di tante persone, anche benemerite dello Stato, non si debba lasciare la cosa in sospeso e dipendente da un'opinione, la quale non sarebbe efficace, ove dovesse venire assoggettata al giudizio di un tribunale; poichè questo certamente s'atterrebbe alle parole della legge e non all'interpretazione. Fo notare per altra parte che quest'interpretazione potrebbe essere data alla legge dal Senato solo, mentre gli altri poteri dello Stato possono rifiutarla. Per questi riflessi sembrami che convenga inserire una parola, la quale accenni che, quando questa riduzione si facesse, seguirà solamente per la somma che sopravvanzerà alle 5000 lire stabilite.

**SALVAGNO, ministro dell'interno.** Io credo che l'interpretazione che l'ufficio centrale vorrebbe si desse a quest'articolo 2 non solo sia conforme al suo spirito, ma, io non esiterò a dirlo, sia anche conforme alla lettera stessa della legge.

Diffatti la riduzione è ordinata di un terzo sugli stipendi accumulati: quando sia fatta questa riduzione, non è possibile che lo stipendio di tre impieghi accumulati possa ancora eccedere le lire 5000; eppure non si potrebbe andar oltre, perchè la riduzione si arresta al terzo.

Dissi che credo quest'interpretazione conforme alla lettera dell'articolo, inquantochè egli è evidente che l'ultima sua parte lo domina nel suo complesso. Ora è detto nell'ultimo paragrafo: « La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedano le lire 5000. » Ciò vuol dire che la riduzione non è permessa, se non in quanto vi sia un'eccedenza sulle lire 5000; quando vi hanno stipendi accumulati che eccedano le lire 5000 si procede alla riduzione, perchè la legge lo permette; quando si andasse al disotto delle lire 5000, la legge non lo permette più, perchè la riduzione non ha luogo, se non quando vi ha quest'eccedenza; quindi io credo che non sia necessario il fare alcuna variazione a quest'articolo per intenderlo nel senso appunto che suggeriva l'ufficio centrale.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Si potrebbe dare benissimo il caso (e vedo che è accennato nella relazione stessa dell'ufficio centrale) che porta l'esempio di un tale che avesse tre stipendi di lire due mila per ciascuno, le quali farebbero lire sei mila;

dovendosi operare la riduzione del terzo sui due stipendi aggiunti, ne verrebbe che si dovrebbero levare mille trecento lire, per cui invece delle 5 mila, rimarrebbero solo quattro mila e settecento.

Basta vedere se, quando si metta mano a questa riduzione, si debba fare per intero, secondo che è portato dal paragrafo che ordina questa riduzione del terzo, ovvero se si debba restare alla somma di lire 5 mila; vi è una differenza dal fare in un caso la riduzione, ed in un altro arrestarla a metà strada.

**GALVIGNO**, reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Il senso che io do a quest'articolo nel caso previsto dall'ufficio centrale sarebbe il seguente. Non posso però credere che l'ipotesi si riferisca al caso in cui un individuo ottenga tre stipendi in una volta, ma ne ottenga uno, poi un altro per la sua capacità, poi ancora un terzo. Questo sarà il caso più frequente, il caso di tre stipendi che abbiano annesso il trattamento di lire duemila.

Ne viene uno di duemila, quindi un altro di altre duemila che fanno quattro, infine viene il terzo stipendio, ed è questo terzo stipendio che sarebbe riducibile del terzo; la qual riduzione sommerebbe a lire 700, dunque resterebbero ancora 5300 lire circa.

**PALLAVICINI IGNAZIO**. Il ragionamento del ministro potrebbe riguardare a quelli che ottenessero stipendi accumulati in avvenire; ma quelli i quali al giorno d'oggi dalla data della promulgazione della legge avessero già questi tre stipendi accumulati mi sembra che siano in una posizione diversa.

**GALVIGNO**, reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io crederei che si debba fare lo stesso calcolo in qualunque tempo siasi ottenuti. Lo stipendio riducibile non sarebbe che il terzo, non potendosi fare riduzione veruna fintanto che questi stipendi sommati insieme si arrestano alle cinque mila lire.

**DI CASTAGNETTO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

**DI CASTAGNETTO**. Io crederei che l'onorevole signor ministro ha perfettamente ragione come l'ha avuta la Commissione; ma con tutto ciò pare a me che la legge rimanga imperfetta nel caso che riferiva l'onorevole ministro di tre stipendi di due mila lire ciascuno. Egli dice: i due primi stipendi di due mila lire non si riducono, l'ultimo si riduce del terzo; dunque forse verrebbe ad avere meno che non sarebbe la somma di lire 5 mila; onde sarebbe a desiderare di vedere la disposizione più chiaramente espressa. Mi permetto di fare ancora un'altra osservazione sulla redazione di quest'articolo; forse sbaglio, ma pare a me che non sarebbe inopportuno un qualche schiarimento. L'articolo 2 al primo alinea dice: « Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge e non sia retribuito di più di otto mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purché il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito. » Dunque la prima disposizione di quest'articolo fissa il *maximum* di 8 mila lire per impieghi che si possano accumulare; e l'ultimo poi di quest'articolo dice: « La riduzione non avrà luogo se non quando tutti gli stipendi accumulati eccedano le lire 5 mila. »

Io sottopongo questo dubbio: se il *maximum* è fissato in 8 mila lire, domando perchè si debba già fare la riduzione, quando uno stipendio solo somma alle lire 5 mila: tra le 5 mila e le 8 mila ci sono le 6 mila e le 7 mila, le quali fanno ancora un grado di transizione dal *maximum* al *mini-*

*um*; non vedo alcun motivo per fare una riduzione, cominciando dalle lire 5 mila, quando la legge permette uno stipendio sino alle 8 mila lire. Parmi quindi, io ripeto, che la legge non sia espressa abbastanza chiaramente.

**DEMARGHERITA**, relatore. Io chiedo la parola per dare qualche spiegazione intorno alla differenza che corre nella fissazione della misura dello stipendio tra la prima disposizione dell'articolo secondo, e l'ultimo alinea dello stesso articolo. In principio di quest'articolo si pone il caso di un impiegato estraneo all'istruzione pubblica, il quale gode di uno stipendio, a cagione dell'impiego che copre, estraneo, come dissi, all'istruzione pubblica, sullo stipendio di lire 8 mila.

La legge permette a quest'impiegato estraneo al pubblico insegnamento come sarebbe, a cagion d'esempio, un consigliere del magistrato supremo di Cassazione, che ha appunto otto mila lire, di riunire un impiego nella pubblica istruzione.

Invece nell'ultimo alinea dello stesso articolo si parla di un membro addetto all'istruzione pubblica, al quale si concede di riunire non due soltanto, ma tre impieghi, tutti e tre per altro dipendenti dal pubblico insegnamento; e siccome ordinariamente questi impieghi sono meno retribuiti degli altri, perciò si è fissata la misura maggiore ad un grado minore di quello che è fissato per l'estraneo, il quale può unire al suo un impiego di pubblica istruzione. Qui dunque la misura si è di lire cinquemila, e nel primo caso di lire ottomila: questi due casi sono però fra di loro talmente distinti che non si possono confondere.

La legge dice che un impiegato estraneo alla pubblica istruzione, che non abbia a titolo di stipendio più di lire otto mila, potrà riunire a questo suo impiego un altro di pubblica istruzione, e la legge dice ancora che i membri del corpo insegnante potranno avere il favore di riunire non soltanto due ma tre impieghi, dipendenti però dal Ministero medesimo, sempre che questi tre impieghi non eccedano fra tutti la somma di lire cinquemila.

Io credo aver con queste osservazioni tolta ogni antinomia, che si voglia, o si possa vedere tra le disposizioni primitive dell'articolo secondo e gli alinea che vengono dopo.

**DI CASTAGNETTO**. Io accetto le spiegazioni date dall'onorevole relatore, e mi dichiaro soddisfatto; pure io debbo confessare che non so vedere il motivo per cui siasi stabilito il *maximum* a lire cinquemila per i membri del corpo insegnante. Tutti sanno che i membri del corpo insegnante possono riunire un tesoro tale d'istruzione e di merito da potere essere nel caso contemplato dal primo alinea, di godere cioè uno stipendio di lire otto mila, e che non dovrebbero perciò per la riduzione partire dalle lire cinque mila quando accumulano due o tre impieghi. Veramente io confesso che il motivo di questa disposizione non lo capisco, massime dietro le osservazioni fatte, ed eziandio per i motivi che han dato luogo all'eccezione contenuta nel progetto di legge, cioè che il corpo insegnante si trova appunto in condizioni eccezionali per la difficoltà di trovare individui forniti di quella scienza e dottrina che devono riunire le persone che si dedicano alla difficilissima parte dell'istruzione pubblica.

**DE CARDENAS**. Domando la parola.

Il signor ministro, parlando dell'ultimo alinea di quest'articolo, e per la liquidazione dei conti, faceva cenno della riduzione soltanto del terzo degli stipendi, dicendo, se non ho mal inteso, che acquistandosi uno per volta i vari gradi, non sarebbe che sull'ultimo che si farebbe la riduzione. Osservo che in un alinea precedente si dice: « Nei casi di cumulo, lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti del terzo. » Quest'articolo prescrive precisamente, specificamente che

siano più di uno gli stipendi, mentre dice lo *stipendio* o gli *stipendi*. Pregherei quindi il signor ministro di voler dare una spiegazione a questo riguardo.

**CAVOUR**, *reggente il Ministero delle finanze*. Se lo stipendio annesso al secondo impiego combinato col primo fa già la somma totale di lire 8 mila, sicuramente ha luogo la riduzione; ma se i due primi impieghi non eccedono la somma di 8 mila lire, allora non ha luogo la riduzione. Dunque il secondo non sarebbe ridotto.

Sarebbe poi ridotto del terzo il terzo impiego per tutto l'eccedente delle lire 8 mila, ma non perciò che sia al disotto delle lire 8 mila, perchè la riduzione non ha luogo se non quando vi sia quest'eccedenza.

Qui è da notare che non pare si costituisca un *maximum*, ma bensì un *minimum*, perchè non ha luogo la riduzione, quando non si ha l'eccedenza.

Se non ostante la riduzione, lo stipendiato ha ancora più di lire 8 mila, la legge di questo non si occupa; ordina la riduzione sull'eccedenza di lire 8 mila; ma se dopo fatta la riduzione rimane tuttavia eccedente lo stipendio di lire 8 mila, la legge in questo caso ha avuto il suo effetto. Difatti io suppongo tre stipendi di tre mila lire caduno; sono nove mila lire; riducendo il terzo rimangono sette mila.

Per conseguenza quest'impiegato potrà avere due mila lire di più, fatta la riduzione che si vuole.

**SICCARDI**. Farei una semplice osservazione per rispondere a quello che venne testè detto dall'onorevole senatore Di Castagnetto. Mi pare che egli abbia trovato qualche difficoltà nel comprendere il motivo per cui la legge, mentre consente che i professori destinati alla pubblica istruzione abbiano uno stipendio che ascenda alle otto mila lire, limiti poi la facoltà di cumulare impieghi dipendenti dalla pubblica istruzione, al caso in cui questi tre impieghi riuniti non producano una somma maggiore di 8 mila lire.

Io credo non malagevole il trovare una ragione di questa differenza, in ciò che la legge, avuto riguardo alla tenuità ordinariamente somma degli impieghi di pubblica istruzione, vuole bensì permettere una maggior larghezza di cumulo di quella che si ammetta nelle altre categorie d'impieghi, ma non vuole però spingere tropp'oltre questa facoltà, perchè il cumulare degli impieghi, oltre al pregiudicare agli impieghi medesimi, nuoce anche evidentemente a quell'interesse che vi ha che gli impieghi siano distribuiti fra più persone, e che non si accumulino soverchiamente nello stesso individuo. Quindi la legge, mentre permette che gli impiegati nella pubblica istruzione avessero un congruo trattamento, che uno stipendio potesse ascendere alla somma di lire 8 mila, non volle poi permettere che si accumulassero in maggior numero di tre gli impieghi nello stesso ufficio, per non urtare coll'altra considerazione, e coll'altro interesse, il quale non permetterebbe che un numero soverchio d'impieghi si cumulasse nella stessa persona.

Tre impieghi possono essere addossati trattandosi della pubblica istruzione ad un individuo solo, ma se la legge permettesse il cumulo di tanti impieghi quanti ce ne vorrebbero per giungere alla somma di lire ottomila, il cumulo diventerebbe eccessivo, e sarebbe conseguentemente una disposizione affatto eccessiva. Io credo quindi che le due disposizioni possano sussistere senza che una cozzì coll'altra.

**PRESIDENTE**. Dopo le spiegazioni date, altro non resta che mettere ai voti l'articolo.

Prego il Senato a voler dichiarare se vuole procedere al voto complessivo di tutto l'articolo, o spezzarlo ne' suoi paragrafi.

*Voti. Voto complessivo.*

**PRESIDENTE**. Pongo dunque ai voti l'intero articolo. Chi lo approva voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. I membri del corpo sanitario possono altresì cumulare due altri impieghi dipendenti dall'esercizio della loro professione o dall'insegnamento, però nella conformità e colle limitazioni di cui all'articolo precedente.

(È approvato.)

« Art. 4. La disposizione di cui all'articolo primo non è applicabile ai bass'uffiziali e soldati del corpo dei veterani ed invalidi, sì di terra che di mare, per la retribuzione che loro viene corrisposta pel servizio che prestano nei Ministeri, uffizi ed altre amministrazioni dello Stato.

(È approvato.)

« Art. 5. Nessun assegno vitalizio o temporaneo, a carico dello Stato, può essere concesso ad un funzionario od impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma, od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui già trovisi provveduto per uno di questi titoli.

(È approvato.)

« Art. 6. Sono eccettuati dalla disposizione, di cui all'articolo precedente, gli assegnamenti a titolo di propine ai professori delle Università, sia che queste constino di una determinata somma, o siano eventuali, oppure vengano ragguagliate in ragione di presenza; quelli per *ispese d'ufficio*, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza, o di alloggio, le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danaro. »

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

**DE MARCHERITA**, *relatore*. In ordine alle disposizioni di quest'articolo, nel quale si eccettuano dalle disposizioni dell'articolo precedente, cioè dell'articolo 5, le propine che si danno per gli esami, parlandosi unicamente dei professori dell'Università, fu rappresentato che agli esami assistono e ricevono propine, anche alcuni membri attinenti all'istruzione pubblica, i quali però non sono nel novero dei professori propriamente detti: onde si è chiesto, se le disposizioni di quest'articolo ne li comprendevano. Parve all'ufficio centrale che l'affermativa non potesse presentare difficoltà, e ciò perchè l'articolo colpisce piuttosto la cosa che le persone.

L'articolo contempla quella retribuzione che si dà a coloro i quali assistono agli esami in compenso della loro assistenza. Si sono quindi nominati i professori, perchè i più fra coloro che assistono agli esami sono tali, principal carico di questi essendo appunto di dare esami; ciò però non toglie che i membri dei collegi delle diverse facoltà assistano anche agli esami, e ricevano propine.

Per la considerazione adunque che la legge ha piuttosto riguardo alla cosa che non alle persone, le quali cadono nell'eccettuazione, tiene l'ufficio per certo che la disposizione di cui si tratta vada intesa a questo modo, che, cioè, non i professori soltanto, ma tutti i membri del corpo insegnante, i quali assistono ad esami e ricevono retribuzioni di propine, siano contemplati nell'eccettuazione portata da quest'articolo.

L'ufficio centrale è intimamente persuaso che il ministro dell'istruzione pubblica qui presente aderirà all'interpretazione data dal medesimo all'articolo 6; nè dubita punto che una tale sua interpretazione non possa essere facilmente adottata, essendo uso costante di dare agli articoli di legge proposti l'intelligenza di cui sembrano meglio suscettivi, senza procedere sempre per via d'emendamenti. E quest'interpretazione deve considerarsi autentica, come quella che

è data dal legislatore nell'atto appunto che consente alla legge nel senso che egli dichiara.

Perciò, a-Jerendosi per parte del ministro d'istruzione pubblica all'intelligenza data dall'ufficio centrale a quest'articolo, sembra che si possa procedere oltre alla sua adozione.

**GIOTA**, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero aderisce compiutamente all'interpretazione data all'articolo 6 dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale; e vi aderisce anche per una ragione speciale, che non è stata toccata nel discorso del signor relatore.

Bisogna infatti distinguere la condizione dei professori che intervengono agli esami, da quella dei dottori di collegio. I professori tutti, o quasi tutti, hanno un assegnamento fisso che tien luogo di propina. Alcuni, quelli che sono meglio retribuiti, hanno 1500 lire, altri 1200, altri 800, altri finalmente 450. I dottori di collegio, per la maggior parte, non hanno alcun assegnamento fisso, ma ricevono la loro propina ogniqualvolta danno esami. Poteva adunque nascere dubbio se gli assegnamenti a titolo di propina potessero o no formare elemento e materia di cumulo, ed è per questo che la legge gli ha espressamente eccettuati. Ma riguardo ai dottori di collegio, mi pare che questo dubbio non possa nemmeno affacciarsi, perchè essi, dico sempre per la maggior parte, non ricevono un assegnamento a titolo di propina, ma bensì la propina stessa, a misura che intervengono agli esami, specie di retribuzione, come ognuno vede, affatto eventuale, e che non forma assegnamento propriamente detto. Non credo dunque che possa a nessuno venire dubbio che queste propine eventuali, ricevute dai dottori di collegio, possano in nessuna maniera venire contemplate dalle disposizioni di questa legge. Laonde anche per una tal ragione adotto l'idea esposta dal signor relatore.

**MORIS**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola è al senatore Moris.

**MORIS**. Asseriva il signor ministro che le propine dei dottori di collegio sono eventuali.

Devo avvertire che non tutte lo sono; per esempio, ad alcuni consiglieri presso le diverse facoltà, che pur sono dottori di collegio, sono assegnate propine fisse, ovvero godono essi di un assegnamento fisso, tenente luogo di propine. Credo quindi che anche quest'assegnamento possa essere contemplato dall'articolo 6.

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Il ministro dell'interno ha la parola.

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Vi sono, non vi ha dubbio, consiglieri i quali ricevono propine che hanno un assegnamento fisso, ma questi non possono essere che o membri del corpo insegnante, i quali avrebbero per conseguenza già la loro eccezione stabilita nei paragrafi precedenti, quando vi potesse essere qualche dubbio, oppure magistrati, come accade anche, i quali hanno un impiego maggiore, estraneo alla pubblica istruzione e quindi sarebbero i loro assegnamenti salvi, a termini del paragrafo primo dell'articolo secondo, quand'anche quest'assegnamento si volesse considerare come lo stipendio d'un impiego. Io credo quindi che sarebbe applicare la legge rigorosamente, considerando questo trattamento come conseguenza di un vero impiego, mentre è un assegnamento fisso che tien luogo di quelle propine, le quali sono essenzialmente eccettuate. Quindi, e per un verso e per l'altro, io opino che siano compresi nella legge.

**MORIS**. Certamente non considero l'assegnamento fatto ai consiglieri come stipendio; è un assegnamento a titolo di propine, ed è per ciò che credo potersi esso comprendere nelle disposizioni di quest'articolo sesto.

Sono tutte propine; le une sono eventuali e le altre sono fisse, e queste ultime prendono il titolo d'assegnamento.

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti l'articolo 6.

Chi intende approvarlo sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni :

« Sull'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;

« Sugli ordini del merito civile e militare di Savoia;

« Per le medaglie al valor militare;

Ai militari contemplati nell'articolo quarto del decreto reale dell' 8 aprile 1848, entro i limiti stabiliti dallo stesso decreto;

Ai membri dell'accademia reale delle scienze;

Ai genitori di dodicesima prole;

Ai religiosi dipendentemente alla soppressione degli ordini loro anteriore all'anno 1814.

**DI CASTAGNETTO**. Desidererei avere una semplice spiegazione, la quale credo non sia senza qualche importanza.

Io vedo in quest'articolo eccettuati i militari fregiati della medaglia del valor militare: ora io domando se un militare amputato, il quale avesse una pensione per questa ferita, possa dirsi anche eccettuato, e se possa egli continuare a godere della medesima, senza dovere soffrire la riduzione portata negli articoli seguenti.

Mi pare che il caso sia eccezionale, e che possa meritare l'esenzione accordata alla medaglia pel valore militare.

**GALVAGNO**, reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Io credo che per queste pensioni, oltrechè vi sono le esenzioni stabilite negli articoli seguenti, bisognerebbe pure che il militare pensionato avesse un impiego... Non ho ben compresa l'ipotesi...

**DI CASTAGNETTO**. Ha ragione l'onorevole ministro. Bisognerebbe che l'individuo avesse un nuovo impiego, ed in tal senso la mia osservazione sarebbe stata meglio adattata al seguente articolo.

Siccome però ivi non si parla di militari feriti, e che in questo articolo si fa l'eccezione per i militari decorati, a me sembra anche opportuno il luogo di fare questa osservazione, e trovarci giusto che la eccezione si estendesse anche al militare ferito che gode di una pensione anche superiore alle lire 500, quale a termini del progetto dovrebbe soffrire la riduzione rientrando in attività, cosa non troppo giusta per un individuo il quale avesse sofferto l'amputazione di un membro del suo corpo in servizio dello Stato.

**GALVAGNO**, reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Avrà sempre le lire 500, poichè non si fa la riduzione che fino alla concorrente di tale somma.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'articolo 7.

Chi intende di approvarlo s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 8. Ogniqualvolta un impiegato godente di una pensione di riposo a carico dello Stato non maggiore di lire 500, venga provvisto di un impiego, il soldo, l'aggio, o gli utili del quale eccedano il montare della pensione medesima, si farà luogo alla riduzione della porzione di questa che sarà eccedente, in guisa però che ne resti sempre salva la metà; se poi l'impiego ottenuto frutterà al titolare lire 1500 od oltre, il pagamento della pensione, qualunque ne sia l'entità, rimarrà sospeso fino alla cessazione di tale impiego.

« Anche agli impiegati godenti di pensione di riposo, sa-

ranno applicabili le disposizioni eccezionali di cui negli articoli secondo e terzo. »

(È approvato.)

« Art. 9. Non sono compresi nelle precedenti disposizioni i militari dell'arma dei reali carabinieri, o di altro corpo, chiamati ad impiego di commissario, di delegato, o di guardia di pubblica sicurezza, i quali potranno percevere la pensione di riposo come militari giubilati, simultaneamente con lo stipendio del posto che occupano nella suddetta amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 10. A partire dal 1° luglio 1851 saranno soppressi tutti i maggiori trattenimenti ed assegni di qualunque natura che ad uno o più titoli trovinsi inseriti nei bilanci dello Stato a favore di un solo titolare, sia che questi trovinsi in attività di servizio, od in riposo, ovvero in aspettativa o disponibilità. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sono però mantenute quelle fra le suddette allocazioni che siano fondate sui seguenti titoli :

« Per compenso personale della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego ;

« Per titolo vitalizio, quando l'assegnamento non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza ;

« Per anzianità, sempre quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento. »

**SAULI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli.

**SAULI.** Mi accade di osservare che, tanto nell'odierna quanto in altre discussioni concernenti all'amministrazione delle finanze, si è d'uopo riferirsi sovente ai metodi usati prima d'ora. Ora tra questi antichi metodi, quello vi era di costituire talvolta uno stipendio sotto diversi titoli. Non intendo proporre emendamento alcuno all'articolo 11, e mi restringo a far voti affinché nell'applicazione di esso si abbiano i riguardi possibili e compatibili con una benigna interpretazione della legge.

**GALVAGNO,** reggente il portafoglio di grazia e giustizia e ministro dell'interno. Certamente il Governo non ha da applicare né strettamente né largamente la legge; ma deve puramente applicarla.

Osservava l'onorevole senatore Sauli che qui la legge non si è attenuta per nulla ai diversi metodi, ai diversi modi con cui si stabilivano anticamente, prima cioè delle riforme, le pensioni.

Qui la legge ha stabilito tre categorie, alle quali possono riferirsi anche alcune delle pensioni date anticamente sotto altro titolo, ma che pure, o per compenso personale, o per titolo vitalizio vengono, a termini di questa legge, ad essere dovute agli impiegati per titolo di anzianità, distinguendo sempre quando vi siano passati cinque anni senza avanzamento.

Queste tre categorie sono, direi, tassative, se si riguarda alla legge che stiamo discutendo; sono semplicemente dichiarative, se si considerano le antiche categorie, alcune delle quali possono anche, quantunque formate sotto un titolo diverso, riferirsi ad una di queste tre.

**DI POLLONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI POLLONE.** Diceva il signor ministro dell'interno che non doveva applicarsi la legge né largamente né strettamente, ma puramente e semplicemente.

Io sono del suo avviso, e credo che si farà ottimamente :

tuttavia mi pare che oggi si è proceduto in via piuttosto d'interpretazione.

Le spiegazioni date su due articoli lo dimostrano abbastanza senza che io abbia occasione di tornarvi sopra.

Seguendo lo stesso sistema, mi fo lecito di pregare il signor ministro dell'interno a voler dire al Senato, se nel paragrafo 2 dell'articolo 11 il quale è concepito così: « Per compensa personale della privazione o soppressione di vantaggi ed utili in prima fruiti nell'impiego, » interpretando queste parole, domando se il signor ministro crede di poter conservare agli impiegati del Ministero degli esteri i maggiori assegnamenti che sono portati in bilancio alla categoria 27, e mi spiego.

Non intendo di far opposizione alla legge il cui spirito riconosco giusto, ma perchè questo principio giusto in se stesso non possa per avventura apparire diverso nella sua applicazione, mi pare che le sue disposizioni non debbano avere un effetto retroattivo, e se le venisse data un'interpretazione contraria, cioè di non conservare questi stipendi, la giustizia della legge verrebbe realmente ad essere offesa.

Vi sono casi speciali che meritano appunto nelle disposizioni transitorie speciali applicazioni; e quello degli impiegati del Ministero degli esteri è tale. Gli impiegati degli esteri godevano da antica data maggiori stipendi degli impiegati d'altri Ministeri. Il voto della Camera elettiva dell'anno scorso diviso dal Ministero produsse una nuova pianta in cui gli stipendi furono ridotti al pari di quelli degli altri dicasteri; ma fu intendimento del Ministero che operava questa riduzione, che gli assegnamenti maggiori di cui godevano, avessero continuato ad usufruirli sino a tanto che ottenendo un avanzamento, venissero poi ad essere raggugliati cogli impiegati d'uguale grado in un altro Ministero. E ciò è talmente vero, che in occasione della discussione del bilancio del 1851 nella Camera elettiva si produsse questo tacito assentimento alla conservazione di maggiori assegnamenti per tener lungo degli stipendi usufruiti; ne sia prova la proposizione in questo senso che sorse da una parte della Camera in cui non è solitamente uso il largheggiare verso gli impiegati. Il Ministero allora, per bocca del commissario regio, accettò la dichiarazione favorevole pegli impiegati degli esteri, e disse che si potrebbe fare l'eccezione nella legge dei cumuli.

Tale opinione risulta dalla discussione avvenuta il 14 febbraio e che può leggersi nella *Gazzetta Ufficiale*, e lo spirito che l'informava era ammesso dal Ministero. Io pregherei quindi il signor ministro dell'interno a dire se tal sentimento sia mutato, oppure se intende di applicare a quegli impiegati il compenso personale della soppressione o privazione di vantaggi che prima fruiti nell'impiego. Io desidero e spero di ottenere una risposta favorevole, perchè mi dorrebbe assai il vedere un impiegato che ha 34 anni di servizio, il cui stipendio sarebbe ridotto di un ottavo, il vedere altri che con 25 e 25 anni di servizio sarebbero ridotti da lire 3000 a 2000, e da 2500 a 1500; il vedere in somma di quelli che hanno maggior diritto ai riguardi del Parlamento, che con 13 e 10 anni di servizio perderebbero dall'un quarto al terzo dei loro stipendi. Io mi auguro, lo ripeto, che la risposta del signor ministro sia tale da rassicurare quegli impiegati, e non togliere loro quell'animo e quello zelo che spendono e spenderanno sempre, me ne lusingo, a favore dello Stato, malgrado le peripezie di che sono minacciati e che, secondo i principii di equità e di giustizia, non dovrebbero colpirli. Si aboliscano i maggiori assegnamenti, frutto di un immeritato favore, ma si rispettino le posizioni acquisite

con buoni e leali servizi; sarà meglio servito lo Stato, e si conseguirà il solo scopo che sta nel dovere del Parlamento raggiungere.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mi spiace che a questo riguardo io non possa fare la stessa dichiarazione che ho fatto precedentemente, poichè in questo caso mancherei veramente nell'esporre il vero stato delle cose.

Quando fu presentato questo progetto, al presente articolo era aggiunto un paragrafo nel quale erano citati gli assegnamenti fatti per congruaggio di stipendi diminuiti. In questo era anche compreso il compenso personale per privazione di stipendi e soppressione di vantaggi ed utili prima fruiti nell'impiego. Queste due proposte eransi fatte distintamente, in quanto che venivano in esse contemplati due casi ben diversi; contemplavasi cioè nel paragrafo primo quello per gli stipendi diminuiti propriamente detti; quindi contemplavasi quello che riguardava la diminuzione non di stipendi, ma quella diminuzione di stipendi che era stata conseguenza di soppressione di certi diritti eventuali annessi a qualche impiego.

Essendosi tolto il primo paragrafo e ammesso il secondo, i secondi soli furono mantenuti e non i primi: e sarebbe contrario al vero spirito di questa legge l'ammettere il caso nel senso desiderato dal signor senatore Di Pollone. Che poi questo non sia lo spirito che informa la legge, emerge chiarissimo dalla relazione fatta alla Camera elettiva, da cui appare come la Camera abbia voluto appunto salvar integro l'effetto della deliberazione per cui gli stipendi del Ministero degli esteri venissero ragguagliati agli stipendi degli altri dicasteri: quindi si credette che non fosse ammissibile quell'eccezione che il Ministero aveva proposto.

Questa mia dichiarazione però non deve per nulla scoraggiare quegli impiegati, sia perchè sarà cura del Ministero il vedere se egli abbia modo di compensarli se non in tutto, almeno in parte, sia anche perchè, quelli che hanno già servito per moltissimi anni, hanno diritto alla giubilazione, come era annessa al loro primitivo stipendio, qualora la dimandassero.

In terzo luogo poi, perchè mi è avviso essere lecito al ministro degli affari esteri l'apportare qualche variazione alla pianta, la quale non solo venne congruagliata a quella degli altri dicasteri, ma in parte vi rimase eziandio al disotto. Vedo quindi una possibilità di recare in ordine a ciò qualche miglioramento.

Del resto, in massima generale non si può contendere che gli stipendi possano essere diminuiti, e che questa diminuzione vuol essere osservata, quando venga deliberata dal Parlamento, poichè lo stipendio non è dato alla persona, ma alla carica. Se adunque a quella tal carica viene diminuito lo stipendio, colui che la occuperà non può pretendere uno maggiore.

Perciò in massima generale, ripeto, non si sarebbe potuto adottare un contrario sistema senza ledere i principii generali del diritto, non che quelli che regolano i pieni poteri del Parlamento in questa materia.

Pertanto pare che anche a questo riguardo il Senato vorrà passare oltre, poichè il riconoscere l'impossibilità di diminuire lo stipendio, osterebbe certamente a quella libertà d'azione che deve avere e la Camera dei deputati ed il Senato nello stanziare i rispettivi bilanci.

**DI POLLONE.** Domando la parola non già per prolungare la discussione, ma soltanto per prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro, il quale, se bene ho inteso, ha stabilito che le giubilazioni che possono essere accordate

in avvenire lo sarebbero sempre sulle basi antiche dello stipendio.

Da ciò ne viene, secondo me, una migliore posizione per quegli impiegati cui venisse ridotto lo stipendio.

Quanto poi alle assicurazioni che ha date in favore dei medesimi impiegati, certamente debbono rassicurarli in parte sulla loro futura posizione compromessa dall'articolo 10 testè votato; tuttavia è mio desiderio che questo buon volere risulti in un modo direi più solenne, ed è per ciò che mi avanzo, non a proporre un emendamento, perchè conosco la necessità di votare questa legge, ma un ordine del giorno (ancorchè sia un sistema che non mi va troppo a genio). Il Senato, qualora volesse adottare il mezzo termine che ho l'onore di sottometergli, già stato in tanti casi adottato, potrebbe forse fare un effetto più salutare sullo spirito degli infelici impiegati che vengono a perdere il terzo, od il quarto dei loro stipendi.

L'ordine del giorno che ho l'onore di sottoporre al Senato è concepito in questi termini:

« Il Senato, confidando che il Ministero troverà modo nel bilancio del 1852 di riparare, per gli impiegati minori del Ministero degli esteri, il danno che per essi deriva in modo speciale dall'applicazione dell'articolo 10 testè ammesso, passa alla votazione dell'articolo in discussione. »

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udita la lettura dell'ordine del giorno proposto dal senatore Di Pollone. Domando se vi ha chi lo appoggi.

(È appoggiato.)

Se nessuno chiede la parola, ne porrò ai voti l'adozione.

Chi approva voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo 11.

(È approvato.)

« Art. 12. I maggiori assegnamenti temporanei, come sovra mantenuti, cesseranno a misura che l'impiegato verrà a conseguire un aumento di stipendio, e fino a concorrenza di detto aumento. »

(È adottato.)

« Art. 13. A partire dal 1° luglio 1851, coloro che accumulassero due o più impieghi non contemplati nelle eccezioni stabilite dagli articoli secondo e terzo della presente legge dovranno optare per la conservazione dell'uno o dell'altro di detti impieghi.

(È adottato.)

« Art. 14. Sono conservati gli assegnamenti fatti ad alcuni fra i membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio e non eccedenti le lire 500, finchè siasi provvisto con legge intorno alla fissazione degli stipendi.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Alfieri ha la parola.

**ALFIERI.** Io credo che in quest'articolo si alluda agli assegnamenti che sono concessi dai regolamenti vigenti ai professori, sia delle scuole secondarie, sia dell'Università di Genova.

Questi assegnamenti propriamente non sono personali, sono assegnamenti in virtù dei quali risulta che i professori più anziani di filosofia e di retorica nelle scuole secondarie, ed i professori più anziani dell'Università di Genova, hanno uno stipendio maggiore degli altri, e si è stabilito per Genova, se la memoria mi soccorre, che uno dei professori di teologia più anziani, purchè abbia 14 anni di cattedra, goda di uno stipendio di lire 800 maggiore degli altri professori; e così nelle scuole secondarie di 500 e 200 lire.

Io faccio quest'osservazione, perchè mi spiacerebbe che

si potesse indurne che questi assegnamenti fossero personali e che corressero altrove la sorte che dovrebbero correre se fossero unicamente considerati come assegnamenti personali.

Lo ripeto, questi così detti assegnamenti sono veri stipendi riservati ai professori più anziani delle varie facoltà nell'Università di Genova e delle varie cattedre di insegnamento secondario.

Desidero che sia bene compresa la loro specifica natura.

**GIOLA**, ministro d'istruzione pubblica. L'osservazione del senatore Allieri è pienamente giusta.

Questi assegnamenti partecipano un po' della natura dei reali, un po' dei personali. Partecipano della natura dei reali in quanto si trovano annessi a certe cattedre; partecipano della natura dei personali in quanto che la persona, chiamata a fruirne, debbe avere prestato l'opera sua per un dato numero d'anni.

Tale è la natura, diciam così, mista di siffatti assegnamenti.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'ultimo articolo della legge.

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto debbo avvertire i signori senatori i quali credessero esaurito l'ordine del giorno, e potersi perciò allontanare dalla Camera, che dopo lo squittinio segreto vi sarà altro lavoro da intraprendere.

Si procede allo squittinio.

**Risultamento della votazione:**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Votanti . . . . .         | 87 |
| Voti favorevoli . . . . . | 81 |
| Voti contrari . . . . .   | 6  |

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA LEVA MILITARE DEL 1830.**

**PRESIDENTE**. Essendo già pronta la relazione sul progetto di legge riguardante la leva militare della classe del

1830, io invito il signor relatore dell'ufficio centrale a leggere la sua relazione.

**DI COLLEGGIO GIACINTO**, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 789.)

**PRESIDENTE**. La Camera aveva già decretato per questa legge l'urgenza; credo quindi di poter proporre per la medesima l'istesso trattamento d'urgenza, considerando, specialmente, che trattasi di emendamenti o modificazioni che non possono fornire argomento di lunga discussione.

Propongo dunque alla Camera che voglia passare immediatamente alla discussione di questo progetto di legge.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

Ho l'onore di leggere la legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 788.)

Si apre la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, interrogo il Senato se vuole passare alla discussione parziale della legge.

(Il Senato passa alla discussione degli articoli.)

Gli articoli della legge sono successivamente adottati. (Vedi vol. Documenti, pag. 788.)

Prima di procedere all'appello nominale debbo interrogare il Senato sull'ordine del giorno di domani.

Le due relazioni di bilanci lette nell'ultima adunanza sono già stampate e potranno essere distribuite ai signori senatori nella giornata: io proporrei adunque che domani alle ore 3 il Senato si congregasse in seduta pubblica, per esaminare uno almeno di questi due bilanci.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Ho stabilito quell'ora, perchè la Commissione di finanze e dei bilanci deve radunarsi prima, appunto per agevolare a noi stessi il modo di votazione dei bilanci che avremo sott'occhio.

Si passa all'appello nominale.

**MAESTRI**, segretario, fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE**. Risultamento della votazione:

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Votanti . . . . .         | 87 |
| Voti favorevoli . . . . . | 83 |
| Voti contrari . . . . .   | 4  |

Il Senato adotta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.